

## TRIBUNALE ROMA

11 GENNAIO 1988

PRESIDENTE: SERRAO

ESTENSORE: FRISANI

IMPUTATI: PAGONE, LETTA

**Diffamazione • Attività  
giornalistica • Esercizio del  
diritto di critica • Eccesso  
colposo • Reato • Insussistenza.**

*Il giornalista che nell'esercizio del diritto di critica ecceda colposamente nell'erronea ed inescusabile convinzione di rispettarne i limiti va assolto dall'imputazione di diffamazione perché il fatto non costituisce reato.*

In data 6 settembre 1987 C.C. presentava querela nei confronti di Pagone Onofrio, autore di un articolo di stampa ritenuto lesivo del suo onore, e di Letta Gianni direttore responsabile del quotidiano « Il Tempo » sul quale detto articolo era stato pubblicato.

Lamentava in particolare il C. come il tenore generale dell'articolo e soprattutto alcune affermazioni in esso contenute (e riportate in querela) gettassero una grave ombra di dubbio sulla sua persona, ipotizzando, in modo subdolo, sue illecite intese, con alti esponenti dell'amministrazione provinciale di Bari, al fine di conseguire vantaggi di natura privata dall'organizzazione del servizio di riciclaggio dei rifiuti in detta provincia.

Per tali fatti gli imputati venivano tratti a giudizio per rispondere, secondo il rito direttissimo, dei reati loro rispettivamente ascritti in epigrafe.

All'odierno dibattimento, svoltosi nella contumacia del Letta si procedeva all'interrogatorio del Pagone, che illustrava il contenuto del suo articolo ed i motivi che lo avevano indotto a scriverlo, veniva quindi sentito il C., nel frattempo costituitosi parte civile, che di contro indicava quelle espressioni che più marcatamente aveva ritenuto offensive del suo onore.

Acquisiti documenti e data elencazione degli atti utilizzabili, la parte civile, il p.m. e la difesa concludevano come da separato verbale ed allegati.

Ritiene il Collegio che gli imputati debbano essere assolti dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non costituisce reato, ricorrendo nel caso in questione un eccesso colposo nella causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. Il presente giudizio deve prendere le mosse da un attento esame dell'articolo di stampa redatto dal Pagone, che ne evidenzia la natura complessa.

Detto articolo, infatti, si compone di due parti distinte; la prima di cronaca, nella quale sono narrati fatti avvenuti nell'ambito dell'amministrazione provinciale di Bari — e che vedevano coinvolto, fra gli altri, il C. —; la seconda di critica, nella quale il giornalista, sulla base di quanto riportato, esprime dubbi circa la correttezza dell'operato di alcuni protagonisti della vicenda.

Il giudizio relativo alla ricorrenza, nel caso in esame, della scriminante dell'esercizio del diritto di cui all'art. 51 cod. pen. impone un'analisi separata delle due parti dell'articolo, in considerazione della diversa natura dei diritti di cronaca e di critica, esercitati nella specie dal giornalista, e dei diversi limiti che sono nel nostro ordinamento imposti all'esercizio di detti diritti.

Relativamente alla prima parte dell'articolo, occorre preliminarmente ricordare come, secondo il costante insegnamento del Supremo Collegio, l'esercizio del diritto di cronaca incontra i limiti della verità dei fatti, dell'interesse generale alla conoscenza degli stessi, della correttezza delle espressioni adoperate; limiti che si deve ritenere siano stati pienamente rispettati dal Pagone nella redazione del suo pezzo.

Incontrastata è innanzitutto la verità dei fatti riportati dal giornalista.

Lo stesso C., in sede di deposizione testimoniale, ha confermato che la Provincia di Bari mise a disposizione della società SIE alcuni locali per la presentazione di un progetto di impianto di riciclaggio di rifiuti e che in quella sala provvide personalmente ad illustrare tecnicamente il progetto da lui redatto.

Vero è anche che il C. riportò una condanna a pena detentiva nell'ambito

del c.d. scandalo della formazione professionale della regione pugliese.

Risulta infine dalla documentazione prodotta dalla difesa che, nei giorni precedenti la presentazione, nei locali della provincia, del progetto SIE, fu presentato analogo progetto da una società concorrente che però non fu oggetto di alcuna attenzione da parte della Provincia di Bari (e fu invece successivamente approvato dalla regione).

Del pari deve ritenersi rispettato il limite dell'interesse generale alla conoscenza dei fatti, dovendosi evidenziare come il giornalista abbia riferito vicende attinenti all'attività istituzionale di un ente pubblico.

Vicende quindi che per definizione presentano un interesse generale a una loro piena conoscenza da parte della collettività.

In tale contesto giustificata è pure la menzione della condanna riportata dal C., in considerazione della natura dei fatti per i quali questa era stata inflitta.

Fatti anch'essi di indubbio interesse pubblico, giudicati nel corso di un processo, conclusosi con numerose condanne, che vedeva inquisiti alti esponenti delle amministrazioni locali pugliesi per illeciti commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Deve ritenersi infine rispettato anche il terzo limite dianzi indicato, quello della correttezza delle espressioni adoperate, non essendo rinvenibile, nella prima parte dello scritto, alcuna espressione obiettivamente scorretta.

Tale assunto è confermato dalle dichiarazioni rese, all'odierno dibattimento, dallo stesso querelante, che non si è lamentato di alcuna particolare espressione, censurando il contenuto dell'articolo sotto diversi profili (come meglio si evidenzierà in seguito).

Venendo ad esaminare la seconda parte dello scritto, contenente le riflessioni del giornalista sulla vicenda, occorre osservare che essa svolge considerazioni critiche all'operato degli amministratori provinciali baresi.

Critiche perfettamente legittime, in considerazione dell'esistenza di un altro progetto, presentato da altra società e completamente ignorato, e di alcuni fatti, relativi alla persona del C., che imponevano alla Provincia una maggiore prudenza nella « sponsorizzazio-

ne » del progetto del quale lo stesso era autore.

Il Pagone non si è però limitato a tali critiche, ma è andato oltre, lasciando trasparire dal suo pezzo il sospetto di illecite intese del querelante con i responsabili dell'ente locale prese, al fine di favorire il suo progetto.

Ipotesi questa che il Pagone non poteva formulare e che ha determinato ad opinione del Tribunale, un eccesso nell'esercizio del diritto di critica.

Si tratta di un eccesso avente natura indubbiamente colposa, non essendo ipotizzabile, come già accennato, un'attività del Pagone intenzionalmente — e subdolamente — diretta a ledere l'onore del querelante, attraverso un uso distorto della facoltà di critica.

L'esame del testo incriminato suggerisce infatti una diversa interpretazione; il giornalista, mosso dall'apprezzabile aspirazione alla trasparenza ed imparzialità dell'azione dei pubblici poteri, ha ecceduto nella critica all'operato degli stessi, colposamente e cioè nell'erronea ed inescusabile convinzione di rispettare i limiti ad essa imposti.

Dalle considerazioni sin qui svolte, che escludono la penale responsabilità del Pagone, deriva anche l'assoluzione del Letta, direttore responsabile del giornale, con la medesima formula. *Ex art. 482 cod. proc. pen.* il querelante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. — Visto l'art. 479 cod. proc. pen., assolve Pagone Onofrio e Letta Giovanni dai reati loro ascritti perché il fatto non costituisce reato per eccesso colposo in causa di giustificazione. Condanna il querelante al pagamento delle spese processuali.

## **L'ECESSO COLPOSO NELLA SCRIMINANTE DELL'ART. 51 C.P.: UNA NUOVA FRONTIERA NEI RAPPORTI FRA DIFFAMAZIONE E DIRITTO DI INFORMARE?**

1. C'è indubbiamente un *quid novi* nella sentenza che qui annotiamo: si tratta, precisamente, dell'esclusione della configurabilità del delitto di cui all'art. 595 cod. pen., a carico del giornalista che nell'esplicazione della propria attività d'informazione abbia diffuso notizie e apprezzamenti lesivi dell'altrui reputazione, in quanto il fatto costituisce eccesso colposo nell'esercizio del diritto di critica ed è pertanto inquadrabile entro lo schema dell'art. 55 cod. pen. Con l'ulteriore conseguenza che, essendo dal medesimo art. 55 cod. pen. condizionata la rilevanza penale dei fatti eccessivi alla loro previsione in forma colposa ad opera delle norme incriminatrici che li riguardano; ed essendo, d'altra parte, la diffamazione contemplata nella sola forma dolosa, l'agente andrà esente da ogni conseguenza in sede penale.

Si può ancora notare, *per incidens*, come il diritto di critica, che al pari del diritto di cronaca è espressione del generale diritto alla libera manifestazione del pensiero consacrato nell'art. 21 della Costituzione ed il cui esercizio esclude l'illiceità di fatti in astratto ascrivibili al contesto dell'art. 595 cod. pen. per l'efficacia scriminante dell'art. 51 cod. pen., sia inteso nella decisione in esame in un'accezione alquanto restrittiva rispetto a quella fornita dalla dottrina<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Cfr. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, 1971, p. 68 ss.; BOSCARELLI, *Diritto di cronaca, diritto di critica ed exceptio veritatis in tema di diffamazione mediante la stampa*, in *Arch.*

e dalla stessa giurisprudenza della Cassazione<sup>2</sup>. Trattasi, nondimeno, di spunti del tutto marginali a fronte di quello che è sicuramente il nucleo essenziale della pronuncia, ossia l'affermazione dell'ammissibilità dell'eccesso colposo in relazione al diritto d'informare globalmente considerato e, in genere, in rapporto alla scriminante dell'art. 51 cod. pen.

2. La formula dell'art. 55, includendo espressamente l'art. 51 nella propria sfera di applicabilità, offre un argomento apparentemente insuperabile al fine di sostenere la configurabilità dell'eccesso colposo anche in rapporto alla causa di giustificazione dell'esercizio del diritto. Tale supporto testuale si dimostra peraltro inidoneo a dirimere le incertezze sul punto, non appena si raffronti il profilo oggettivo dell'eccesso colposo con quello dell'esimente in parola.

pen., 1955, II, p. 30; ALBAMONTE, *Il diritto di critica e di cronaca, quale causa di giustificazione dei delitti contro l'onore, in rapporto al diritto all'informazione*, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1978, p. 1305.

<sup>2</sup> V. Cass., Sez. VI, 24 aprile 1978, Covi e altri, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1978, p. 1303, con la citata nota di ALBAMONTE.

<sup>3</sup> AZZALI, *L'eccesso colposo*, Milano, 1965, p. 14.

<sup>4</sup> Per la prospettazione del problema nei termini di questa radicale alternativa, LANZI, *La scriminante dell'art. 51 cod. pen. e le libertà costituzionali*, Milano, 1983, p. 46, riprendendo le considerazioni ivi sviluppate (p. 27 ss.) per sottolineare l'estraneità alla previsione dell'art. 51 (e, di riflesso, anche a quella dell'art. 55, che ad esso fa rinvio) dei fenomeni di « abuso del diritto », ossia di esercizio del diritto con modalità difformi da quelle prescritte dalla norma attributiva del medesimo.

Anche nella dottrina civilistica si tende a respingere la figura dell'abuso del diritto, considerando gli atti posti in essere in violazione dei limiti cui ne è subordinato l'esercizio non già come abuso o « sviamento » del diritto, ma come un *quid* che si colloca completamente al di fuori del medesimo. V., sul punto, SANTORO-PASARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, IX ed., Napoli, 1985, p. 76 ss.

<sup>5</sup> Cfr.: Cass. pen. 13 maggio 1980, in *Cass. pen.*, 1981, 186; Cass. pen. 18 dicembre 1980, in *Cass. pen.*, 1982, 1161; Cass. pen., 11 febbraio 1981, *ibidem*, 1983, 609; Cass. pen. 16 giugno 1981, *ibidem*, 1983, 1094; Cass. pen. 29 aprile 1982, *ibidem*, 1983, 1983; Cass. pen., Sez. Un., 26 marzo 1983, *ibidem*, 1983, 1942; Cass. pen. 10 maggio 1983, *ibidem*, 1984, 1640; e, ancora, Cass. pen., Sez. Un., 30 giugno 1984, in questa *Rivista*, 1985, p. 168 con nota di CORRIAS LUCENTE, *Esercizio putativo del diritto di cronaca e fonti di informazione*; Cass. pen. 27 febbraio 1985, in questa *Rivista*, 1986, p. 839, con nota di M. MANTOVANI, *Erronea supposizione di verità del fatto o diffamazione colposa*.

<sup>6</sup> Nega la configurabilità dell'eccesso colposo in rapporto all'art. 51 LANZI, *op. ult. cit.*, p. 44 ss. La ammettono, viceversa, CARACCIOLI, *L'esercizio del diritto*, Milano, 1965, p. 178 ss.; M. LEONE, *L'esimente dell'esercizio di un diritto*, Napoli, 1970, p. 85 ss.

L'eccesso colposo postula, sul piano oggettivo, un fatto che per una sua parte corrisponde al contenuto di una scriminante, mentre per la parte residua vi esorbita. In sostanza, della scriminante ricorrono i presupposti, ma difettano i requisiti; il fatto viene posto in essere in presenza dei primi, ma si consuma in assenza dei secondi<sup>3</sup>. Ma se detta contrapposizione, nell'ambito della scriminante, fra presupposti (esistenti) e requisiti (mancanti) è l'unico schema nel quale sotto il profilo oggettivo può delinearsi l'eccesso di cui all'art. 55, si coglie *ictu oculi* l'irriducibilità dell'esercizio del diritto ad essere ricondotto entro il medesimo. Nel caso dell'esplicazione dei poteri conferiti da una norma autorizzatrice, il cui esercizio scrimina *ex art.* 51, la dicotomia presupposti/requisiti non ha alcun modo di porsi sul piano oggettivo; in tal caso, o il comportamento dell'agente costituirà legittima estrinsecazione delle facoltà ricomprese nel diritto in conformità di quanto statuito dalla norma attributiva dello stesso, ricorrendo allora gli estremi per l'applicazione dell'art. 51; ovvero se ne collocherà completamente al di fuori, ricadendo nella sfera applicativa della norma incriminatrice di cui tale comportamento risulti essere elemento costitutivo<sup>4</sup>. Così, ritornando al diritto d'informare, e segnatamente al diritto di cronaca, la propalazione di addebiti lesivi della reputazione altrui potrà riportarsi nel contesto dell'art. 51 e quindi reputarsi scriminata quando nell'esercizio di tale diritto siano osservati tutti i limiti ad esso imposti; quando, cioè, il fatto attribuito sia vero, sussista un interesse pubblico alla sua conoscenza e sia esposto in forma corretta<sup>5</sup>. Quando, viceversa, non venga rispettato anche uno soltanto dei suddetti limiti (p. es. il fatto riferito sia falso), il fatto realizzato dall'agente, non costituendo esercizio del diritto di cronaca, nel suo aspetto oggettivo esulterà completamente dalla previsione dell'art. 51, per collocarsi piuttosto sotto i connotati dell'art. 595. Non può darsi, in sostanza, la situazione intermedia che caratterizza il profilo oggettivo dell'art. 55.

Non deve quindi stupire la circostanza che, malgrado la dizione letterale dell'art. 55, l'ammissibilità dell'eccesso colposo, almeno in questa sua forma oggettiva, abbia incontrato forti dissensi in dottrina<sup>6</sup>; e che, del resto, la stessa giuri-

sprudenza, dopo averne riconosciuto la configurabilità in rapporto all'attività d'informazione in una non recente decisione<sup>7</sup>, non abbia poi fatto applicazione del principio allora affermato.

3. Il quadro di riferimento muta completamente, ed insieme a questo la soluzione del problema segnalato, ove si appuri che quella dianzi prospettata non è l'unica forma nella quale può manifestarsi, sotto il profilo oggettivo, l'eccesso colposo. A tale risultato si perviene osservando che l'art. 55, identificando il fatto eccessivo in quello di chi, nel commettere un fatto contemplato da una causa di giustificazione (*id est* scriminato), ne ecceda i limiti, ravviserebbe il fatto eccessivo anche in quello « ulteriore » rispetto a quello scriminato, posto in essere in concorso formale con quest'ultimo<sup>8</sup>. Questo secondo fatto, dal canto suo, esulerebbe completamente dalla previsione della norma scriminante. Sicché la possibilità di ricondurlo alla sfera applicativa dell'art. 55 presuppone, da un lato, che esso sia stato realizzato in concorso formale con il fatto scriminato; e, dall'altro, che l'agente — anticipiamo qui uno dei nodi cruciali nella tematica soggettiva dell'eccesso colposo — versasse nell'erroneo convincimento della riportabilità dello stesso fatto eccessivo nell'ambito di operatività della scriminante. Quella ora vista, contrassegnata dal concorso formale fra fatto scriminato e fatto eccessivo, costituisce la seconda forma, il c.d. « eccesso modale »<sup>9</sup>, che l'eccesso colposo può assumere sotto il profilo oggettivo. Proprio per la constatata inconciliabilità logica e giuridica fra la prima forma dell'eccesso e l'art. 51, si è rilevato come quella modale sia l'unica forma che l'eccesso può assumere in relazione all'esercizio del diritto e all'adempimento del dovere<sup>10</sup>. Precisamente in riferimento a quest'ultima scriminante si propone l'esempio dell'agente di P.S. il quale, nel procedere all'arresto di una persona nell'adempimento di un proprio dovere (il che esclude l'illiceità del fatto che, pure, in astratto, rientrerebbe nel paradigma dell'art. 605 cod. pen.), la ferisca. In tale ipotesi di eccesso modale, la circostanza che il fatto di lesioni personali, in sé e per sé illecito in quanto esorbitante dalla previsione della norma scriminan-

te che contempla l'altro fatto, sia stato realizzato in concorso formale con il fatto scriminato (l'arresto) importa che l'agente ne risponderà non ai sensi dell'art. 582, ma a norma dell'art. 590.

Fatte queste premesse, l'iter logico seguito nella decisione annotata appare corretto e condivisibile; dapprima si è operata una scissione, nell'ambito dell'attività d'informazione sviluppata nell'articolo in questione, fra diritto di cronaca e diritto di critica. Quindi, procedendo all'analisi del primo, si è accertata la ricorrenza nel medesimo di tutti i requisiti cui se ne subordina l'efficacia scriminante ex art. 51. Infine, passando all'analisi del diritto di critica, si è riscontrata l'inidoneità del medesimo ad escludere la configurabilità del delitto di cui all'art. 595, non avendo l'agente osservato i limiti essenziali al suo esercizio; nondimeno si è ipotizzata a carico dell'agente una responsabilità non a titolo di diffamazione, ma di eccesso colposo nel diritto di critica, versando questi nell'erronea supposizione di osservarne i limiti. Ora, è indubbio che sotto il profilo oggettivo — dei rilievi critici che si possono muovere sotto il profilo soggettivo ci occuperemo nei paragrafi seguenti — il paradigma dell'eccesso modale può dirsi rispecchiato: il fatto eccessivo, in sé illecito, si presenta come ulteriore rispetto ad un fatto scriminato (il diritto di cronaca), con il quale concorre formalmente.

4. Nel suo aspetto soggettivo, l'eccesso colposo integra una delle forme in cui si manifesta la c.d. « colpa impropria »<sup>11</sup>: in questo caso l'evento, cioè il

<sup>7</sup> Trattasi di Cass. pen., Sez. I, 14 gennaio 1966, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1966, p. 1005.

<sup>8</sup> AZZALI, *op. ult. cit.*, p. 17.

<sup>9</sup> L'elaborazione del concetto di eccesso modale e la sua stessa definizione sono dovute ad AZZALI, nell'ampia monografia citata, p. 18.

<sup>10</sup> AZZALI, *op. ult. cit.*, p. 295.

<sup>11</sup> In tal senso ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale - Parte generale*, X ed., Milano, 1987, p. 323; ALTAVILLA, *Eccesso colposo*, in *Noviss. Dig. it.*, VI, p. 338; LANZI, *op. ult. cit.*, p. 45; nonché MANTOVANI, *Diritto penale - Parte generale*, Padova, 1979, p. 294 ss., il quale dissente unicamente circa l'opportunità di qualificare tale colpa come « impropria », riscontrandosi nei fatti di cui agli artt. 47, 55 e 59, comma 3, tutti i requisiti della colpa generale, il cui concetto unitario andrebbe ricostruito, oltre che sulla base dell'art. 43, comma 1, anche alla luce delle predette disposizioni.

fatto eccessivo, è voluto dall'agente, in deroga al rapporto di non volizione fra condotta e fatto materiale di reato che l'art. 43 enuncia come principio generale in materia di delitti colposi. Nondimeno il soggetto ne risponderà a titolo di colpa e non di dolo, perché di quest'ultimo, pur sussistendo il momento volitivo, fa difetto quello rappresentativo; l'agente, infatti, non opera rappresentandosi tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato posto in essere, ma versa invece nell'erronea supposizione che tale fatto ricada per intero nella previsione di una causa di giustificazione. Risulta quindi superato il pur diffuso orientamento dottrinale<sup>12</sup> e giurisprudenziale<sup>13</sup> che costruisce il fatto commesso ex art. 55 come reato di natura essenzialmente dolosa, la cui qualificazione in termini colposi opererebbe esclusivamente *quoad poenam*, impregiudicata rimanendone tale natura<sup>14</sup>.

L'elaborazione condotta intorno all'elemento soggettivo del fatto di cui all'art. 55 ha evidenziato un'ulteriore forma nella quale, sotto il medesimo profilo, questo può atteggiarsi; trattasi del c.d. « eccesso doloso », caratterizzato dalla circostanza che l'agente, se da un lato versa nella convinzione dell'esistenza di una scriminante idonea ad escludere l'illiceità del proprio comportamento, dall'altro è consapevole di oltrepassare i limiti<sup>15</sup>. L'individuazione di questa ulteriore forma nella quale sotto il profilo soggettivo può articolarsi l'eccesso, non è peraltro suscettibile di riflessi tangibili sul piano del diritto positivo. Il nostro ordinamento ha dettato infatti una disciplina particolare, appunto quella dell'art. 55, per le sole ipotesi in cui l'agente ha commesso il fatto eccessivo nell'er-

ronea persuasione che anch'esso rientrasse nella situazione scriminante e dunque nell'opinato rispetto dei limiti di quest'ultima; non già, quindi, per l'altra forma di eccesso, dianzi accennata, ricorrendo la quale l'agente risponderà del fatto eccessivo a titolo di dolo.

Una volta individuato il tratto caratterizzante della fattispecie di cui all'art. 55 nell'erronea supposizione della riconducibilità del fatto eccessivo al contesto della scriminante, il dato resta fermo indipendentemente dalla configurazione che può assumere l'eccesso sotto l'aspetto oggettivo. Pertanto, nel primo caso l'errore riguarderà l'esistenza dei requisiti della scriminante, laddove di questa sono presenti solo i presupposti; nelle ipotesi di eccesso modale, viceversa, concernerà la riportabilità all'interno della scriminante di un fatto che, per quanto concorra formalmente con uno che effettivamente vi rientra, se ne colloca completamente al di fuori.

5. Resta ora da chiedersi di quale natura debba essere, nell'ottica dell'art. 51, l'errore sull'esistenza della scriminante, per potersi applicare l'art. 55. La soluzione può cogliersi unicamente sul piano sistematico, coordinando il disposto dell'art. 55 con quello dell'art. 59, 2° cpv., relativo all'errore sulle scriminanti, e con quello dell'art. 47, in materia di errore di fatto, di cui lo stesso art. 59, 2° cpv., costituisce specificazione. Se ne deduce che l'errore sulle scriminanti, simmetricamente a quanto disposto dall'art. 47, comma 1, riguardo a quello incidente sugli elementi positivi del reato, è efficiente ad escludere il dolo quando si traduca in errore sul fatto; quando, cioè, per effetto della falsa percezione della realtà, in cui si sostanzia l'errore, l'agente reputi esistente una situazione di fatto che, ove effettivamente sussistesse, rientrerebbe nella sfera di operatività della causa di giustificazione. Tale stato soggettivo dell'agente fa venir meno il dolo perché esclude in quest'ultimo la rappresentazione del fatto di reato: in sostanza l'agente prevede — e conseguentemente vuole — un fatto diverso da quello contemplato dalla norma incriminatrice. Diverso, viceversa, è il caso in cui l'errore cada sul precetto: qui il soggetto pone in essere il fatto rappresentandosene gli elementi costitutivi che

<sup>12</sup> Cfr. MALIZIA, *Eccesso colposo*, in *Enc. dir.*, XIV, 1965, pp. 120-121, con indicazioni bibliografiche; PANNAIN, *Manuale di diritto penale*, IV ed., 1967, p. 754.

<sup>13</sup> Cfr. Cass. pen. 21 febbraio 1966, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1967, 47; Cass. pen. 7 febbraio 1969, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, p. 987; Cass. pen. 26 febbraio 1971, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1972, p. 835.

<sup>14</sup> MALIZIA, *op. ult. cit.*, p. 121.

<sup>15</sup> Su tale forma di eccesso, MALIZIA, *ibidem*, p. 119.

lo rendono sussumibile entro lo schema astratto di una norma incriminatrice; reputa peraltro esclusa l'illiceità del fatto commesso, in quanto ritiene per errore che questo ricada nell'ambito applicativo di una scriminante la quale, in realtà, o non esiste, ovvero, più frequentemente, esiste ma non lo comprende. Si versa quindi nell'ambito dell'errore di diritto, la cui totale irrilevanza è sancita dall'art. 5 cod. pen.<sup>16</sup>. Atteso che questi principi, validi per tutte le scriminanti, vanno estesi anche all'esercizio del diritto, resta da appurare se possa darsi, rispetto a quest'ultima scriminante, un'eccezionale deroga alla regola generale dell'irrilevanza dell'errore di diritto. La questione può porsi per un duplice ordine di considerazioni. Da un lato si può constatare come, stante la riconosciuta inidoneità della legge penale ad essere fonte di diritti<sup>17</sup>, solo una norma extrapenale possa fondare un diritto il cui esercizio produca l'effetto scriminante previsto dall'art. 51. D'altra parte, va ricordato che, secondo un'autorevole opinione dottrinale<sup>18</sup>, l'art. 47, comma 3, con l'attribuire rilevanza all'errore su norma extrapenale, opererebbe sul medesimo piano dell'art. 5: quello, cioè, dell'errore di diritto. Dell'art. 5, l'art. 47, comma 3, costituirebbe una deroga, assegnando il secondo rilevanza ad un errore di diritto che, in base al disposto del primo, non ne avrebbe alcuna. Ogni dubbio circa l'applicabilità dell'art. 47, comma 3, all'art. 51 viene risolto negativamente *in limine*, non appena ci si soffermi sulla struttura di questa scriminante e sul ruolo che in essa gioca il richiamo alla legge extrapenale. Infatti, mentre nella prospettiva dell'art. 47, comma 3, alla norma extrapenale è demandata la funzione di descrivere un elemento normativo della fattispecie; viceversa, nella struttura dell'art. 51 alla medesima è affidata per intero la determinazione del precetto. L'art. 51 in questo senso riproduce, come del resto riconosce la dottrina prevalente<sup>19</sup>, lo schema tipico della norma penale in bianco. Sicché, proprio perché in questo caso la norma extrapenale è incorporata in quella penale ed è essa stessa a fissarne il precetto, l'errore che la investe è errore sul precetto, come tale irrilevante *ex art. 5 cod. pen.*<sup>19-bis</sup>.

Lo sbocco conclusivo del discorso sin

qui condotto è che l'errore sulla sussunzione del fatto eccessivo nella scriminante dell'art. 51, dalla quale in realtà esula, è rilevante al fine di integrare il profilo soggettivo dell'art. 55 alle stesse condizioni cui è subordinata la rilevanza dell'errore di cui all'art. 59, 2° cpv.<sup>20</sup>. A patto, cioè, che oggetto dell'errore sia una situazione di fatto in costanza della quale — se questa fosse realmente esistente — il comportamento dell'agente costituirebbe un'estrinsecazione del diritto conforme alle modalità prescritte dalla norma autorizzatrice. Sarà, all'opposto, del tutto irrilevante — per cui l'agente risponderà del fatto commesso a titolo di dolo — l'errore concernente l'esistenza, l'estensione e le modalità di esercizio del diritto fissate dalla norma attributiva dello stesso; in tal caso, essendo l'art. 51 norma penale in bianco, l'errore sulla norma richiamata si traduce in errore sulla norma penale ed è pertanto irrilevante *ex art. 5 cod. pen.*

6. Da quanto detto si ricava come l'errata supposizione che anche il fatto eccessivo, posto in essere in concorso formale con quello scriminato, rientri fra i poteri conferiti dalla norma autorizzatrice e come tale sia anch'esso scriminato *ex art. 51*, si inquadri, sempre che il predetto convincimento dipenda da errore di fatto, nella figura dell'art. 55.

Sorprende, pertanto, l'incongruenza di quella posizione dottrinale la quale, da un lato, ammette la configurabilità di

<sup>16</sup> Occorre precisare, al proposito, come anche la materia dell'errore di diritto sulle scriminanti si presti ad essere investita dalle ripercussioni derivanti dall'essersi accolto nel nostro ordinamento, per effetto della sentenza della Corte Cost. 23-24 marzo 1988, n. 364 il principio della rilevanza dell'errore di diritto inevitabile. Non essendo questa la sede opportuna per affrontare *ex professo* il problema, basti qui avervi fatto cenno.

<sup>17</sup> Cfr., sul punto, CARACCIOLI, *op. ult. cit.*, p. 93 ss., e, in particolare, p. 96.

<sup>18</sup> M. GALLO, *Dolo (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, p. 762.

<sup>19</sup> Cfr. CARACCIOLI, *op. ult. cit.*, p. 94 ss.; LANZI, *op. ult. cit.*, p. 7 ss.; MANTOVANI, *op. ult. cit.*, p. 227.

<sup>19-bis</sup> A meno di non voler accedere all'opinione, invero isolata in dottrina, di PAGLIARO, *Principi di diritto penale - Parte generale*, II ed., 1980, p. 412, che riporta all'ambito di operatività dell'art. 47, comma 3, anche l'errore su norma extrapenale richiamata da norma penale in bianco.

<sup>20</sup> In senso conforme, AZZALI, *op. ult. cit.*, p. 140 ss.

un errore di fatto sulla sussistenza della scriminante dell'art. 51 e ne riconosce la rilevanza *ex art.* 59, 2° cpv.<sup>21</sup>; dall'altro, per converso, esclude che in relazione a detta causa di giustificazione possa profilarsi l'eccesso di cui all'art. 55, in quanto l'errore sull'operatività della scriminante in ordine al fatto eccessivo si tradurrebbe, sempre e comunque, in un errore di diritto, come tale irrilevante *ex art.* 52<sup>22</sup>. Senonché, data l'identità dell'errore di cui all'art. 59, 2° cpv., e all'art. 55, non si vede per quale ragione debba operarsi una diversificazione nel trattamento penale fra chi, opinando esistente, per errore di fatto, una situazione, in realtà del tutto inesistente, in presenza della quale la propria condotta rientrerebbe nel contenuto di una norma autorizzatrice e sarebbe come tale scriminata *ex art.* 51, potrebbe invocare a proprio favore l'art. 59, 2° cpv.; e chi, versando nel medesimo atteggiamento psicologico nei confronti di una situazione scriminante riportabile anch'essa all'art. 51, dovrebbe nondimeno, per il solo fatto che tale situazione non è meramente supposta ma ne sono presenti in parte anche gli elementi oggettivi (vedi il fatto scriminato nell'eccesso modale), rispondere del fatto commesso a titolo di dolo, senza potersi giovare dell'art. 55. Ciò sul presupposto che l'erronea riconduzione del fatto eccessivo nell'alveo della norma autorizzatrice si traduca sempre in errore di diritto. Con il logico corollario che, essendo l'art. 51 una norma penale in bianco in cui alla norma extrapenale autorizzatrice è rimessa per intero la determinazione del precetto, l'errore su quest'ultima si risolve sempre in errore sulla legge penale, irrilevante ai sensi dell'art. 5. Ma così si trascura il dato che anche in rapporto alla scriminante dell'esercizio del diritto è prospettabile un errore di fatto; e che tale errore avrà nell'ottica dell'art. 55 la medesima rilevanza assegnatagli dall'art. 59, 2° cpv.<sup>23</sup>.

7. Ci siamo dilungati nell'esposizione dei lineamenti soggettivi dell'eccesso colposo perché è sotto questo specifico profilo, quello cioè della natura dell'errore avente ad oggetto la sussunzione del fatto eccessivo entro i confini della scriminante dell'art. 51, che la decisione annotata suscita perplessità. Abbiamo ripetuto che, secondo il principio valido per l'art. 59, 2° cpv., e desumibile dall'art. 47, comma 1, soltanto l'errore di fatto rileverà ai fini dell'esclusione del dolo e della correlativa imputazione *ex art.* 55 del fatto eccessivo; solo, quindi, la falsa percezione di una situazione di fatto che, ove realmente sussistente, comporterebbe l'inclusione — secondo lo schema dell'eccesso modale — del fatto eccessivo, al pari di quello effettivamente scriminato che con esso concorre formalmente, nella sfera di applicazione della causa di giustificazione. Ma non sembra davvero che a tale specie di errore faccia riferimento la sentenza esaminata nel delineare l'« eccesso nel diritto di critica ». Qui il soggetto non erra nel ritenere esistente una situazione di fatto che, se effettivamente lo fosse, lo legittimerebbe all'esercizio del diritto di critica; oggetto del suo errore sono invece il contenuto e, segnatamente, i limiti di tale diritto. Trattasi, in sostanza, di un errore sulla portata della disposizione attributiva del diritto; disposizione extrapenale che, attesa la natura di norma penale in bianco dell'art. 51, è essa stessa a costituirne il precetto e l'errore sulla quale non può che determinare un errore sulla legge penale, irrilevante *ex art.* 5.

La critica, infatti, altro non è se non un giudizio su determinati fatti<sup>24</sup>. Un errore di fatto, inteso come falsa percezione del reale, potrà bensì profilarsi anche rispetto a tale attività di valutazione e libero apprezzamento di fatti, la quale si iscrive nella cornice della libera manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione. Il predetto errore, tuttavia, non cadrà sul giudizio in se stesso, ma sui fatti che ne costituiscono i presupposti; l'errore, cioè, potrà concernere soltanto i termini del giudizio e solo mediatamente investire il giudizio in sé considerato. Una volta assodato che solo a tale specie di errore circa la sussistenza della scriminante dell'art. 51 può riconoscersi l'idoneità ad escludere il dolo

<sup>21</sup> LANZI, *op. ult. cit.*, p. 43.

<sup>22</sup> LANZI, *ibidem*, p. 44 ss.

<sup>23</sup> Sull'identità del contenuto dell'errore cui fanno riferimento gli artt. 59, 2° cpv., e 55, v., ancora, AZZALI, *op. ult. cit.*, p. 149 ss.

<sup>24</sup> V. NUVOLONE, *op. cit.*, p. 68.



del delitto di diffamazione in base all'art. 47, comma 1, di cui tanto l'art. 59, 2° cpv. quanto l'art. 55 sono applicazioni, si coglie *ictu oculi* l'estraneità ad esso di quello contemplato nella sentenza in esame. Nel caso specifico, infatti, il giornalista ha formulato il proprio giudizio rappresentandosi perfettamente i fatti che ne stavano a fondamento; fatti che, pur se in astratto riconducibili all'art. 595, in concreto integrano gli estremi dell'esercizio del diritto di cronaca e perciò danno luogo, nella struttura dell'eccesso modale, al fatto scriminato. L'errore dell'agente, invece, è caduto sull'estensione e, conseguentemente, sui limiti del diritto di critica. Ergo, l'« erronea — ed inescusabile — convinzione di rispettare i limiti ad essa imposti » — di cui si parla nella sentenza annotata — deriva da un errore sul contenuto di una norma autorizzatrice richiamata dalla norma penale in bianco dell'art. 51. Trattandosi di un errore irrilevante ex art. 5<sup>25</sup>, la falsa supposizione da esso ingenerata in ordine alla ricomprensione del fatto eccessivo nell'ambito della causa di giustificazione è insuscettibile di collocarsi entro lo schema dell'art. 55.

Il tratto caratterizzante e innovativo della pronuncia in questione resta comunque quello dell'ammissibilità dell'eccesso colposo in relazione all'art. 51 e, in particolare, al diritto d'informare; né la circostanza che nel caso concreto se ne sia fatta un'applicazione non corretta vale a scalfire il principio affermato. Il principio, anzi, ben si attaglia a situazioni frequenti in materia di diritto di cronaca. Si potrà attuarlo (in modo corretto) nelle ipotesi in cui l'agente, dopo averli ricavati da una fonte da lui reputata veridica, diffonda più addebiti lesivi della reputazione di un determinato soggetto e di questi solo alcuni risultino effettivamente veri. In questa evenienza ricorrono entrambi i profili dell'eccesso nella sua forma modale: quello oggettivo, perché si riscontra il concorso formale fra fatti scriminati (in quanto veri) ex art. 51 e fatti eccessivi (in quanto falsi), i quali ultimi esulano completamente dalla causa di giustificazione *de qua*, per collocarsi piuttosto sotto i connotati dell'art. 595; quello soggettivo, perché l'agente realizza il fatto eccessivo versando nell'erronea supposizione della

sua riportabilità entro i confini della scriminante e tale convinzione dipende da un errore di fatto, quale quello concernente la veridicità del fatto esposto. Altrettanto dicasi ove il fatto propalato leda la reputazione di più persone, ma risulti effettivamente vero nei confronti di alcuna soltanto di esse.

8. Per concludere un'ultima considerazione, stavolta *de iure condendo*, sul caso affrontato dalla sentenza commentata. Abbiamo visto come l'agente abbia realizzato il fatto eccessivo nell'erronea convinzione che esso rientrasse nell'ambito della causa di giustificazione e, quindi, di rispettare i limiti di quest'ultima; si è visto, d'altra parte, che tale supposizione è dipesa da un errore di diritto, in quanto tale inidoneo da escludere il dolo: il soggetto non ha previsto e quindi voluto un fatto diverso da quello eccessivo posto in essere, ma proprio quel fatto, errando solo sulla sua qualificazione penale. Ergo, ha agito nella consapevolezza e nella volizione di realizzare il fatto eccessivo e di oltrepassare, pertanto, i limiti della scriminante.

L'agente, in sostanza, operando per un fine autorizzato (quello d'informare), con la medesima azione ha posto in essere sia un fatto effettivamente autorizzato (*id est* scriminato) che uno eccessivo; commesso, quest'ultimo, con la coscienza e la volontà di travalicare i limiti della scriminante. Ma se così è, è evidente come la fattispecie esaminata coincida con il c.d. « eccesso doloso »<sup>26</sup>. Ciò acquista rilievo, in una prospettiva *de lege ferenda*, in quanto l'art. 37 del progetto di riforma del codice penale<sup>27</sup> — superando l'equiparazione del diritto vigente fra eccesso doloso e reato doloso puro e semplice — contempla espressamente, accanto alla figura dell'eccesso colposo, quella dell'eccesso doloso; e prevede che in tale eventualità all'autore del fatto eccessivo si applichi una pena ridotta da un sesto ad un terzo rispetto a quella fissata per l'ordinario reato doloso.

MARCO MANTOVANI

<sup>25</sup> L'espressa menzione dell'inescusabilità dell'errore, contenuta nella sentenza considerata, esclude che il soggetto possa giovare del medesimo anche sulla base della nuova formulazione dell'art. 5, quale risulta ridefinita dall'intervento della Corte Costituzionale.

<sup>26</sup> MALIZIA, *op. ult. cit.*, p. 119.

<sup>27</sup> Nel testo del 1963.